

## **TI\_GERICHTE 80.2001.69 vom 11. Oktober 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-10-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2001.69](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2001.69)

FR: TI\_GERICHTE 80.2001.69 du 11 octobre 2001

IT: TI\_GERICHTE 80.2001.69 del 11 ottobre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Camera di diritto tributario 11.10.2001 80.2001.69 Tessin Camera di diritto tributario 11.10.2001 80.2001.69 Ticino Camera di diritto tributario 11.10.2001 80.2001.69

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2001.00069 Lugano 11 ottobre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio segretario: Andrea Pedroli, vicecancelliere statuendo sul ricorso del 19 aprile 2001 in materia di: imposta sugli utili immobiliari presentato da: \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ritenuto in fatto ed in diritto - che, con atto pubblico dell'11 ottobre 1999, \_\_\_\_\_ Ja \_\_\_\_\_ kel vendeva a \_\_\_\_\_ la part. n. \_\_\_\_\_ e le PPP n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_, al prezzo di fr. 370'000.-; - che, non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione dell'imposta sugli utili immobiliari, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona le infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.-, in data 12 luglio 2000; - che, con scritto del 9 agosto 2000, la contribuente informava l'Ufficio di tassazione che la documentazione necessaria alla tassazione era nelle mani dei consulenti fiscali \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ & \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ed aggiungeva che a suo avviso era stata chiesta una proroga dei termini; - che, con decisione del 24 agosto 2000, l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari, effettuata d'ufficio a causa della mancata collaborazione, commisurando l'utile immobiliare in fr. 110'100.- e l'imposta in fr. 30'828.-; - che la contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 4 settembre 2000, contestando il calcolo dell'utile immobiliare ed argomentando di avere ottenuto una proroga dal Dipartimento delle finanze; - che l'Ufficio di tassazione invitava allora la contribuente ad inviare le fatture delle spese di investimento e la avvertiva che, in caso di inosservanza dell'invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile; - che, non essendo pervenuta alcuna risposta, l'autorità fiscale respingeva il reclamo con decisione del 26 marzo 2001, così motivata: Dopo aver atteso l'invio della documentazione che la \_\_\_\_\_ aveva promesso di inviare in data 4.09.2000, dopo aver richiesto per lettera raccomandata (12.12.2000) le fatture delle spese sostenute per l'immobile oggetto della presente tassazione e non aver ottenuto risposta alcuna, ci vediamo costretti a respingere il reclamo ed a confermare la tassazione di prima istanza; - che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, \_\_\_\_\_ invia la documentazione delle spese di miglioria e spiega di avere chiesto due proroghe all'autorità di tassazione, in considerazione del trasloco e dei problemi di salute

del marito; - che la Camera di diritto tributario ha sottoposto all'Ufficio di tassazione il ricorso e la documentazione allegata, ricevendo in data 5 luglio 2001 una proposta di modifica della decisione impugnata nei seguenti termini: prima durata di proprietà: prezzo di vendita fr. 360'000.- – prezzo di acquisto fr. 245'000.- – costi di costruzione fr. 83'988.- – costi di acquisto fr. 5'699.- utile imponibile fr. 25'313.- imposta (aliquota 28%) fr. 7'087.65 seconda durata di proprietà: prezzo di vendita fr. 10'000.- – prezzo di acquisto fr. 10'000.- utile imponibile fr. –.- - che questa Camera ha allora sottoposto alla ricorrente, con scritto del 10 settembre 2001, la lettera dell'Ufficio di tassazione, assegnandole un termine fino al 20 settembre 2001 per prendere posizione; - che, in data 26 settembre 2001 è pervenuta copia della lettera dell'Ufficio di tassazione, sottoscritta dalla ricorrente in segno di accettazione della proposta; - che la decisione impugnata può quindi essere modificata nel senso dell'accordo intervenuto fra le parti. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto . § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 marzo 2001 è riformata nel senso che l'utile imponibile è ridotto a fr. 25'313.- e l'imposta a fr. 7'087.65. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: II segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.